

**Consulenti del Lavoro**

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Viale del Caravaggio, 84 - 00147 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

e-mail consigli nazionale@consulentidellavoro.itpec: consigli nazionale@consulentidellavoropec.it

C.F.: 80148330584



Roma, 3 dicembre 2024
COMUNICATI E NOTIZIE
VIA EMAIL

Ai Consigli Provinciali
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
LL.II.

e p.c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori dei
Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine
dei Consulenti del Lavoro
LL. II.

Oggetto: gestione Albo - cancellazioni retroattive.

In merito alla tematica delle cancellazioni, in considerazione dei numerosi quesiti pervenuti a questo Consiglio Nazionale, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

In via ordinaria, il provvedimento di cancellazione dall'Albo dispiega i suoi effetti dalla data di assunzione della delibera da parte del Consiglio dell'Ordine, in base al principio generale del diritto amministrativo per cui, salva diversa previsione di legge, gli effetti di un provvedimento decorrono dal momento del suo perfezionamento.

Tuttavia, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, sez. VI, 12 novembre 1993, n. 835), tale principio può trovare una deroga nel caso in cui si è in presenza di provvedimenti positivi per il destinatario, come nel caso di delibera di cancellazione dall'Albo assunta su istanza dell'iscritto. Infatti, in generale, nel caso in cui derivi dalla cancellazione un effetto favorevole per l'interessato, l'amministrazione può disporre la retroattività degli effetti del provvedimento, operando una prudente valutazione delle posizioni giuridiche coinvolte come, ad esempio, l'affidamento del cliente circa la condizione di appartenenza all'Albo del professionista.

Di conseguenza, la scelta di modulare gli effetti della cancellazione sulla base della ponderazione degli interessi coinvolti nelle singole fattispecie dovrà essere operata dall'Ordine in base alla propria autonomia organizzativa e gestionale, **con possibilità di retroagire gli effetti al massimo alla data di presentazione della richiesta di cancellazione.**

In pratica, tenendo in conto i casi di cancellazione tipicamente affrontati dai Consigli Provinciali, il principio enunciato può essere applicato nelle varie fattispecie come segue:

- cancellazione dalla data di assunzione della delibera del Consiglio Provinciale o del Presidente o, al massimo, dalla data di presentazione della domanda, se la cancellazione avviene su istanza dell'iscritto;
- cancellazione dalla data di decesso dell'iscritto, indipendentemente dalla data della conoscenza dell'evento o dell'assunzione della delibera del Consiglio Provinciale o del Presidente;



- cancellazione dalla data della insorta incompatibilità, nel caso di incompatibilità sopravvenuta successivamente all'iscrizione; in caso di incompatibilità esistente al tempo dell'iscrizione ed accertata successivamente sarà dichiarata la nullità dell'iscrizione stessa.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesca Maione